

CAMERA DEI DEPUTATI. N. 1992-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: **Maurizio PALADINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**AMATO**)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(**FACCHIANO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(**GORIA**)

Presentato il 5 dicembre 1992

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche

Presentata alla Presidenza il 13 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge n. 471 del 4 dicembre 1992, recante « Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche » reitera, con modificazioni, il decreto-legge n. 397 del 1992 decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, l'assegnazione alla regione Liguria di un contributo straordinario di lire 70 miliardi per la realizzazione di interventi di somma urgenza necessari per far fronte alle conseguenze degli eventi alluvionali, verificatesi nei giorni 22 e 27 settembre 1992 in numerosi comuni delle province di Savona e di Genova.

La disposizione in esame individua direttamente alla lettera *a*) (provincia di Savona) e alla lettera *b*) (provincia di Genova) alcuni comuni interessati, facendo, peraltro, rinvio ad ulteriori comuni indicati nella delibera della giunta della regione Liguria n. 4576 dell'8 ottobre 1992 emanata in virtù dei poteri conferiti alla giunta medesima dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 471. Con la predetta delibera sono stati aggiunti all'elenco di cui alla lettera *a*), relativo alla provincia di Savona, i comuni di Crocefieschi, Montoggio e Uscio, e all'elenco di cui alla lettera *b*), riguardante la provincia di Genova, i comuni di Bardineto, Cengio, Erli, Murialdo, Noli, Ortovero, Rialto, Roccavignale, Spotorno, Stellanello, Testico, Toirano e Villanova di Albenga.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame stabilisce le modalità di ripartizione delle somme erogate e le finalità cui devono essere rivolte, disponendo che le risorse finanziarie di cui al comma 1 siano destinate, con decreto del presi-

dente della giunta regionale, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni dei comuni e delle province interessati, per la realizzazione di interventi di somma urgenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata e indispensabile per evitare il rischio di nuove situazioni di emergenza.

In particolare il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce, alla lettera *a*), che 55 miliardi di lire dovranno essere utilizzati per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, e per la sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed il ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, mentre alla lettera *b*) dispone che i restanti 15 miliardi di lire siano destinati per l'assistenza ai cittadini anche attraverso l'erogazione dei contributi per le riparazioni dei danni alle abitazioni e ai beni mobili.

In base ai poteri attribuiti dall'articolo 1, comma 2, la giunta regionale della Liguria, con delibera n. 5440 del 23 novembre 1992, ha provveduto alla ripartizione del contributo di 55 miliardi di lire tra gli enti individuati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame e dalla deliberazione della stessa giunta in data 8 ottobre 1992, n. 4576.

Il comma 3 dell'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione degli interventi urgenti di competenza regionale, volti all'eliminazione di situazioni di rischio, determinati dalle conseguenze sul regime idraulico degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e al fine di permettere l'esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, autorizza la regione Liguria a rideterminare per il triennio 1992-1994 gli interventi e le relative prio-

rità indicati negli schemi previsionali e programmatici disciplinati dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, con l'obbligo di comunicare, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le nuove determinazioni al Ministro dei lavori pubblici, che provvederà al trasferimento delle somme occorrenti. In ordine al trasferimento di tali somme per l'attuazione degli schemi previsionali si rammenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991 è stata disciplinata la ripartizione fra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili per il periodo 1989-1993.

Il suddetto quadro di ripartizione dei fondi attribuisce ai bacini regionali della regione Liguria le seguenti somme:

lire 17,9 miliardi per il triennio 1989-1991;

lire 9,7 miliardi per l'anno 1992;

lire 6,4 miliardi per l'anno 1993.

Prevede, inoltre, per il bacino interregionale del Magra (Liguria e Toscana) i seguenti stanziamenti:

lire 3,8 miliardi per il triennio 1989-1991;

lire 2,1 miliardi per l'anno 1992;

lire 1,4 miliardi per l'anno 1993.

Il comma 4 dell'articolo 1 sancisce che i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge in esame possono essere concessi soltanto ai soggetti che abbiano subito danni indennizzabili ai sensi del decreto stesso. Stabilisce, altresì, che la prova dell'esistenza dell'ammontare del danno dovrà essere data dai soggetti interessati mediante una perizia asseverata o una certificazione rilasciata dal comune competente, che dovrà essere presentata unitamente all'attestazione o alla dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 5 del decreto.

A tale proposito, si osserva che la disposizione in esame si propone lo scopo di restringere l'applicazione dei benefici pre-

visti dal decreto-legge ai soli soggetti che abbiano effettivamente sofferto un pregiudizio a causa degli eventi alluvionali, e indica, a tal fine, le modalità di individuazione, determinazione e prove del danno.

Il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che ciascun beneficiario potrà usufruire della sospensione dei termini di pagamento relativi ai tributi e contributi individuati dal successivo articolo 2 non oltre il limite massimo dell'ammontare complessivo pari a 5 volte l'importo del danno subito.

L'articolo 2, commi 1 e 2, prevede la sospensione dei termini in favore dei seguenti soggetti: a) persone fisiche aventi requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 1 e residenti nei comuni danneggiati da data anteriore al 22 settembre 1992; b) soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sedi nei comuni danneggiati da data anteriore al 22 settembre 1992; c) soggetti aventi residenza o sede altrove e che tuttavia svolgano nei predetti comuni la propria attività commerciale, industriale, artigianale, eccetera; per tali soggetti la sospensione si applica limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle predette attività o per gli immobili danneggiati. La sospensione non opera nei confronti dei soggetti che svolgono le attività bancarie e assicurative di cui all'articolo 2195, n. 4), del codice civile.

I commi 3 e 4 dell'articolo 2 dettano norme in ordine all'ambito di applicazione della sospensione nel senso che i sostituti di imposta e i datori di lavoro, nonché gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono avvalersi della sospensione per i contributi e tributi relativi ai soli lavoratori dipendenti che, alla data del 22 settembre 1992, prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali ovvero in immobili siti nei comuni predetti.

L'articolo 2, comma 1, lettera a), stabilisce i termini relativi al versamento di contributi di previdenza e assistenza sociale fissati dalla lettera a) del comma 1;

essi si riferiscono anche alla quota di contributi a carico dei dipendenti nonché alla quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'articolo 31 della legge n. 41 del 1986 per i lavoratori dipendenti di tutti i settori pubblici e privati, esclusi i soggetti iscritti alle casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

L'articolo 2, comma 1, lettera *b*), stabilisce a decorrere dal 22 settembre 1992 fino al 31 marzo 1993, di due categorie di adempimenti: quelli relativi a prestazioni imposte e quelli relativi a prestazioni di natura contrattuale.

La sospensione riguarda anche il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali nonché i termini processuali relativi a tutti gli adempimenti sospesi.

Sono invece esclusi gli adempimenti previsti dalla legge n. 473 del 1991, nonché gli adempimenti previsti dall'articolo 8 del decreto-legge n. 384 del 1992 convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992.

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame consente l'esecuzione degli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, fino alla data del 5 aprile 1993 da parte dei contribuenti beneficiari.

Il comma 2 stabilisce ancora che i contribuenti indicati nell'articolo 2 del decreto-legge in esame, tenuti successivamente alla data del 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale del-

l'IVA relativa al 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 31 dicembre 1992 e nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1993 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 31 marzo 1993.

L'imposta non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale cui si riferiscono le operazioni. Il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, scadente nel periodo di sospensione, è fissato al 10 aprile 1993.

Il comma 3 del decreto-legge in esame proroga di tre mesi i termini sospesi delle dichiarazioni da presentarsi ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dei relativi versamenti.

Per l'imposta straordinaria sugli immobili il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame consente il versamento dell'imposta fino al 15 aprile 1993 senza l'applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento.

La sospensione di tutti i termini tributari, civilistici e amministrativi, disposta dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 471 del 1992, si applica anche alle altre imposte nonché ai diversi tributi locali in scadenza nel periodo di vigenza della sospensione il cui termine è fissato al 5 aprile 1993.

L'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede un recupero graduale e rateizzato delle scadenze dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni previste, senza aggravii di interessi ed altri oneri. Tuttavia non verranno rimborsate né restituite ai contribuenti le somme eventualmente versate nonostante la sospensione dei termini.

L'articolo 5 del decreto-legge impone ai soggetti che intendono avvalersi della sospensione dei termini la presentazione, al soggetto creditore, del certificato di residenza dal quale risulti che l'interessato possedeva la stessa da una data anteriore al 22 settembre 1992.

L'articolo 6 prevede, in favore dei soggetti beneficiari, e per il periodo dal 22 settembre 1992 al 31 dicembre 1992, le seguenti agevolazioni:

1) sospensione dei termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi: mutui bancari e ipotecari pubblici e privati emessi, patuiti oppure autorizzati prima del 22 settembre 1992. Al riguardo viene previsto un regime di pubblicità di tale proroga attraverso comunicazione da parte delle competenti camere di commercio da effettuarsi in appendice ai bollettini dei protesti bancari;

2) sospensione di tutti i termini di prescrizione e quelli perentori, legati e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenza da qualsiasi diritto. La sospensione opera per il medesimo periodo salvo le disposizioni in materia processuale penale e amministrativa previste sulla legge n. 472 del 1969;

3) sospensione dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

Il comma 1 dell'articolo 7 è volto a disciplinare le situazioni relative ai soggetti che, pur non essendo « effettivamente danneggiati », hanno goduto dei benefici relativi a versamenti o altri adempimenti nel periodo della vigenza delle disposizioni del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, le quali non contenevano nessuna limitazione in ordine ai soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal decreto.

Il riferimento ai soggetti effettivamente danneggiati è stato introdotto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame che reitera, modificandolo, il precedente decreto-legge n. 397 del 1992; esso stabilisce, infatti, che i benefici previsti agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 possono essere concessi unicamente ai soggetti che abbiano subito danni indennizzabili ai sensi del decreto stesso.

A seguito di tale disposizione sono esclusi dai benefici sopra detti tutti i soggetti che, pur essendo residenti nei comuni di cui all'articolo 1 da data anteriore al 22 settembre 1992 pur svolgendo negli stessi comuni attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, non hanno subito danni concretamente indennizzabili.

Tali soggetti, ai sensi dell'articolo 7 in esame, dovranno pertanto effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il termine del 20 dicembre 1992, senza corresponsione di interessi ed applicazione di sanzione per il ritardato pagamento.

Il comma 2 dell'articolo 7 stabilisce che i soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 1 devono riservare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.

Gli articoli 8 e 9 del decreto-legge prevedono alcuni interventi alternativi tra loro, a sostegno delle attività produttive della Liguria. La prima forma di provvidenze è quella prevista dall'articolo 8: viene assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di 30 miliardi di lire per l'erogazione a sostegno delle attività produttive da ripartire nei seguenti limiti: 5 miliardi di lire per le attività agricole seguendo le procedure previste dalla legge n. 185 del 1992; 25 miliardi di lire seguendo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, per altre attività (industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca). Spetta alla giunta regionale determinare i criteri, le forme e in particolare le priorità da seguire nell'erogazione dei contributi.

L'articolo 9 prevede un'altra forma di provvidenze, rispettivamente per le aziende agricole (comma 1) e per le imprese degli altri settori produttivi (comma 2) specificando al comma 3 che sono alternative a quelle previste dall'articolo 8, nei limiti delle disponibilità ivi indicate.

L'articolo 10 del decreto-legge in esame riduce i benefici della sospensione dei termini previsti dall'ordinanza del Ministero per la protezione civile n. 2307/FPC, con la quale, in aggiunta al contri-

buto straordinario disposto per la Toscana, il Piemonte e la Sardegna dal decreto-legge n. 426 del 1992 (attualmente in esame al Senato), venivano sospesi taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre 1992 nella regione Toscana. Il contenuto ricalca, anche con riferimento ai presupposti e ai soggetti beneficiari e alle varie limitazioni, quello previsto per i comuni della regione Liguria dai precedenti articoli da 2 a 6. L'unica differenza riguarda il periodo della sospensione, che nel caso della Toscana va dal 31 ottobre 1992 al 30 aprile 1993.

Conseguentemente, i requisiti da parte dei soggetti che intendono essere ammessi ai benefici devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 1992. Inoltre gli adempimenti in materia di imposte dirette e IVA possono essere eseguiti fino al 30 maggio 1993.

Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge riguarda la copertura finanziaria dell'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 8 del decreto-legge in esame. Tale onere è coperto nel modo seguente:

per lire 42 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo a tal fine utilizzando, per lire 22 miliardi, la quota 1992 dell'accantonamento iscritto nel fondo speciale di conto capitale (legge n. 415 del 1991, legge finanziaria 1992, tabella B), destinato al rifinanziamento della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, compresa la quota per il bacino pilota; per lire 20 miliardi, la quota 1992 dell'accantonamento iscritto nel medesimo fondo speciale di conto capitale, alla voce « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepò pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico »;

per i restanti 58 miliardi mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 7733, 8172 e 8317 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per importi, rispettivamente, pari a 48 miliardi, 5

miliardi e 5 miliardi. Detti capitoli si riferiscono alle seguenti voci di spesa:

capitolo 7733: « Quota del contributo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade »;

capitolo 8172: « Fondo di anticipazioni dello Stato per le imprese danneggiate da pubbliche calamità »;

capitolo 8317: « Somma da versare al conto corrente infruttifero denominato Fondo di solidarietà nazionale ».

Il comma 2 dell'articolo 11 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto-legge. A tale onere, valutato 15 miliardi di lire per il 1992, dovrà farsi fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 1992 di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze. Il comma 6 dell'articolo 12, relativo alla copertura della spesa per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, individua per l'anno 1992 l'onere della spesa di lire 406,6 miliardi cui si provvede, al pari degli oneri gravanti per il 1991 (62,8 miliardi) e il 1993 (598 miliardi) mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il decreto-legge è stato assunto con le motivazioni della necessità e dell'urgenza dovute alla straordinarietà degli eventi, per far fronte alla emergenza verificatasi nelle province di Genova e Savona e nella regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 22 e 27 settembre 1992.

In conclusione ricordo che l'VIII Commissione ha conferito al relatore il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge del Governo senza modificazioni.

Maurizio PALADINI, *Relatore.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

Decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 5 dicembre 1992.

Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza verificatasi nelle province di Genova e Savona e nella regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. È assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni:

a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borge Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallore, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;

b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrevenna, ed in quelli individuati con delibera della Giunta regionale ligure n. 4576 in data 8 ottobre 1992.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonché alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi;

b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.

3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio e alla riparazione di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare gli interventi e le relative priorità degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, per il triennio 1992-1994. La rideterminazione è comunicata entro venti giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro dei lavori pubblici che provvede al trasferimento delle somme occorrenti.

4. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili ai sensi del presente decreto. Tali danni devono risultare da perizia asseverata o da certificazione rilasciata dal comune competente che i soggetti interessati sono tenuti a produrre unitamente alla attestazione o alla dichiarazione sostitutiva prevista dal successivo articolo 5.

5. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione di cui all'articolo 2 non può essere comunque superiore di cinque volte a quello del danno subito.

ARTICOLO 2.

1. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistano le condizioni previste nel comma 4 dell'articolo 1, residenti da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni indicati nel medesimo articolo 1, sono sospesi, a decorrere dal 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le

prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ed all'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni di cui all'articolo 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nell'articolo 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, n. 4), del codice civile.

3. Ai sostituti d'imposta ed ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui all'articolo 1 le attività previste nel comma 2, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 22 settembre 1992, prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti di imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai contributi ed alle ritenute relativi ai dipendenti che, alla data indicata nel comma 3, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.

ARTICOLO 3.

1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sospesi dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993 a norma dell'articolo 2, possono essere eseguiti fino al 5 aprile 1993 dai contribuenti di cui al medesimo articolo 2.

2. I contribuenti indicati nell'articolo 2, tenuti successivamente alla data del 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 31 dicembre 1992 e nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1993 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 31 marzo 1993. L'imposta non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale cui si riferiscono le operazioni. Il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, scadente nel periodo di sospensione, è fissato al 10 aprile 1993.

3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti nel periodo di sospensione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), sono prorogati di mesi tre; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'articolo 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, può essere effettuato fino al 15 aprile 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5 del medesimo articolo 7. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di aprile 1993, separando quelle operate nel 1992 da quelle operate nel 1993.

ARTICOLO 4.

1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui agli articoli 2 e 3, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, avverrà, senza aggravii di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di giugno 1993 in cinque rate.

2. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

3. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente decreto.

4. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 maggio 1993.

ARTICOLO 5.

1. Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4, i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano avvalersi della sospensione, certificato di residenza, con attestazione del comune competente, dalla quale risulti che l'interessato possedeva la residenza nel comune stesso da data anteriore al 22 settembre 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

2. I soggetti residenti altrove, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili, devono produrre, a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento, nei comuni di cui all'articolo 1, dell'attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi e dalla quale risulti altresì che le obbligazioni, il cui adempimento si intende differire, afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

3. In ogni caso le certificazioni e le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione, che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi, da presentarsi in allegato alle dichiarazioni annuali ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dei sostituti di imposta.

4. Tutti gli atti, istanze, certificazioni e documenti relativi ai benefici di cui al presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo, nonché da diritti e spese.

ARTICOLO 6.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 sono sospesi, nel periodo 22 settembre – 31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 22 settembre 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari,

apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 22 settembre al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

ARTICOLO 7.

1. I soggetti che hanno goduto nel periodo della vigenza del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, di benefici, relativi a versamenti o ad adempimenti, non più spettanti per effetto di quanto disposto con il presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il 20 dicembre 1992 senza corresponsione di interessi ed applicazione di sanzioni.

2. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 1, provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.

ARTICOLO 8.

1. Salve le provvidenze di cui all'articolo 9, è assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 5 miliardi per quelle agricole e di lire 25 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente della regione Liguria, previa delibera della giunta regionale, che determina criteri, entità, forme, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

ARTICOLO 9.

1. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca aventi impianti nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono alternative a quelle previste dall'articolo 8 nei limiti delle disponibilità ivi indicate.

ARTICOLO 10.

1. I benefici di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992, sono concessi unicamente ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre-ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo e Pisa ed in quelli individuati dalla Giunta regionale toscana con delibera in data 9 novembre 1992. I soggetti interessati devono produrre una perizia asseverata o una certificazione rilasciata dal comune competente attestante la sussistenza di tali danni, unitamente alla attestazione e alla dichiarazione sostitutiva prevista nell'articolo 5 della richiamata ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione non può essere, comunque, superiore di cinque volte a quello del danno subito.

2. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistono le condizioni previste nel comma 1, residenti da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni indicati nel medesimo comma 1, sono sospesi, a decorrere dal 31 ottobre 1992 e fino al 30 aprile 1993:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, e all'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni di cui al comma 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attività industriale, commerciale, arti-

giana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 2 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nel comma 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'articolo 2195, n. 4), del codice civile.

4. Ai sostituti d'imposta e ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui al comma 1 le attività previste nel comma 3, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti di imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai contributi e alle ritenute relativi ai lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.

6. Restano valide, limitatamente ai soggetti indicati al comma 1 e subordinatamente alla sussistenza delle condizioni previste nel medesimo comma, le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, con esclusione del comma 3, e 6 dell'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992; si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5.

7. I soggetti di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, che hanno usufruito dei benefici relativi a versamenti ed adempimenti non più spettanti per effetto delle modificazioni introdotte dal presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il giorno 20 dicembre 1992 senza corresponsione di interessi e applicazione di sanzioni.

8. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 7 provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.

ARTICOLO 11.

1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 8 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 22 miliardi l'accantonamento « Rifornimento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il

bacino pilota » e per lire 20 miliardi l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepo pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi »; quanto a lire 48 miliardi, a lire 5 miliardi ed a lire 5 miliardi, mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7733, 8172 e 8317 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 2 a 7 e dell'articolo 10, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.